

**PARERE 16 GENNAIO 2014  
4/2014/I/GAS**

**PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALL'ISTANZA DI  
RINUNCIA ALL'ESENZIONE DALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI TERZI,  
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ OLT LNG TOSCANA OFFSHORE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 gennaio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificato e integrato (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del MSE 6 agosto 2010 (di seguito: decreto 6 agosto 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, PAS 12/09 (di seguito: deliberazione PAS 12/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 272/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 358/2013/R/gas;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 374/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas e il suo Allegato A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con decreto 28 agosto 2009, il MSE, sulla base del parere espresso dall’Autorità con la deliberazione PAS 12/09, ha concesso alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT) un’esonazione dall’obbligo di accesso di terzi ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2005/55/CE, oggi sostituito dall’articolo 36, dalla direttiva 2009/73/CE, come attuato dall’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: l’esonazione);
- l’esonazione ha ad oggetto una quota corrispondente al 100% della capacità di rigassificazione del nuovo terminale di Gnl, che OLT ha realizzato a largo di Livorno (di seguito: Terminale), per una durata di venti anni decorrenti dall’entrata in esercizio del terminale (avvenuta il 20 dicembre 2013);
- con nota in data 17 dicembre 2013 (prot. Autorità 040570, del 20 dicembre 2013), il MSE, Dipartimento per l’Energia, DG-SAIE, ha:
  - comunicato all’Autorità che OLT ha manifestato l’intenzione di rinunciare alla sopra richiamata esonazione;
  - preso atto che, allo stato, non esiste una normativa specifica che regoli le modalità di rinuncia all’esonazione relativa a nuovi terminali di Gnl, salvo il principio (espresso dall’articolo 7, del decreto 6 agosto 2010, in tema di esonazione relativa a nuovi impianti di stoccaggio) per cui dalla rinuncia non devono derivare oneri impropri per il sistema nazionale del gas naturale;
  - chiarito che, in coerenza col c.d. principio del *contrarius actus* (secondo cui l’adozione di provvedimenti di ritiro deve avvenire con le medesime forme e la medesima procedura utilizzata per adottare l’atto da ritirare), sia opportuno sottoporre l’istanza di rinuncia di OLT al medesimo procedimento adottato per la concessione, il quale contempla il preventivo parere dell’Autorità e la comunicazione alla Commissione europea;
  - invitato pertanto l’Autorità a esprimere, con urgenza, il proprio parere sull’istanza di rinuncia presentata da OLT entro i 30 giorni successivi; poiché la nota del MSE è pervenuta in data 20 dicembre 2013, tale termine scade il 19 gennaio 2013;
- con la medesima nota, inoltre, il MSE conclude che *“nulla osti all’accettazione della domanda di rinuncia all’esonazione con decorrenza dalla data di inizio dell’esercizio commerciale del terminale di rigassificazione, attualmente prevista per il 20 dicembre 2013, specificando che da tale rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, come già disciplinato per analoghe fattispecie dall’articolo 7 del decreto 6 agosto 2010”*;
- inoltre, con particolare riferimento alla richiesta di OLT, di individuare il Terminale quale infrastruttura essenziale e indispensabile, meritevole pertanto di beneficiare del c.d. fattore di garanzia ai sensi del comma 2.2, della deliberazione 272/2013/R/gas, il MSE, nella medesima nota, ha affermato che il Terminale sarebbe stato, implicitamente, già considerato nel documento *“Strategia Energetica nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile”*

(c.d. SEN) alla stregua di un impianto “*necessario per garantire adeguata sicurezza al sistema nazionale del gas e atto a fornire un significativo contributo per garantire l’economicità del sistema e la concorrenza nelle forniture*”; ciò in quanto nell’individuare ulteriori infrastrutture di importazione di Gnl idonee ad assicurare un totale di 16 miliardi di metri cubi di gas rigassificato, “*si sarebbe considerato un livello base di importazione di Gnl esistente già comprensivo del terminale OLT*”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’istanza di OLT e la relativa nota del MSE, hanno a oggetto due aspetti distinti:
  - la rinuncia all’esonero relativa al Terminale, sulla quale l’Autorità si limita a esprimere un parere;
  - nonché le condizioni che devono essere soddisfatte affinché OLT abbia titolo a beneficiare del fattore di garanzia, qualora la sua istanza di rinuncia sia accettata dal MSE; tali condizioni rientrano nella regolazione tariffaria dell’Autorità;
- a quest’ultimo riguardo, più in dettaglio, l’Autorità, con la deliberazione 272/2013/R/gas, ha condizionato l’applicazione dell’istituto del fattore di garanzia ai soli terminali individuati “*in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11*” (comma 2.1); per i soli terminali entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013, nelle more di tale individuazione, la predetta condizione può essere soddisfatta mediante una indicazione espressa del MSE, da adottarsi nel provvedimento di accettazione della rinuncia, che attesti l’essenzialità del terminale per la sicurezza, economicità e concorrenzialità delle forniture di energia (comma 2.2);
- pertanto, affinché la condizione di cui al richiamato comma 2.2, della deliberazione 272/2013/R/gas, sia integrata nel caso di OLT, è necessario che la predetta indicazione sia fornita dal MSE in modo espresso nell’ambito del provvedimento che (eventualmente) accolga suddetta istanza di rinuncia della società;
- una tale indicazione, peraltro, non può in nessun caso ricavarsi implicitamente dalla c.d. SEN, in ragione del fatto che tale documento non valuta individualmente gli sviluppi infrastrutturali, ma identifica piuttosto gli obiettivi principali di politica energetica da perseguire nei prossimi anni, traccia le scelte di fondo e definisce le priorità d’azione, tenendo conto sia delle infrastrutture già esistenti che di quelle in fase di realizzazione; con la c.d. SEN il MSE non ha quindi qualificato espressamente il Terminale nei termini di essenzialità e indispensabilità richiesti dal comma 2.2;
- peraltro, inoltre, occorre ricordare che, ai sensi della regolazione dell’Autorità (deliberazione ARG/gas 92/08), il fattore di garanzia è una fattispecie a formazione progressiva, costituita da differenti atti, di cui l’ultimo è la messa in esercizio commerciale dell’impianto, che rappresenta il momento di perfezionamento del diritto; pertanto, il Terminale, entrato in esercizio solo il 20 dicembre 2013, non poteva essere considerato, ai fini specifici dell’applicazione del fattore di garanzia, alla stregua di uno strumento di “*importazione di Gnl esistente*”;

- conseguentemente, in assenza di una espressa indicazione del MSE nei termini sopra richiamati, in caso di accettazione dell'istanza di rinuncia di OLT, quest'ultima non ha titolo per beneficiare del fattore di garanzia.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla richiesta di parere sull'istanza di rinuncia all'esenzione presentata da OLT, la valutazione dell'Autorità non può essere condotta alla luce dei criteri fissati dall'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i quali sono espressamente finalizzati a valutare le condizioni che possono giustificare la concessione di una esenzione; piuttosto, in coerenza con il principio per cui dalla rinuncia all'esenzione non devono derivare oneri impropri per il sistema (richiamato anche dal MSE), l'Autorità deve valutare se l'infrastruttura sia in grado di offrire servizi e prestazioni a livelli coerenti con il riconoscimento tariffario, ovvero se l'eventuale erogazione di prestazioni non pienamente efficienti possa generare oneri a carico della generalità degli utenti;
- in tale prospettiva, non ha rilievo il fatto, evidenziato nella nota del MSE del 17 dicembre 2013, che nei mesi invernali del 2013, per le operazioni di prova del Terminale, sono state eseguite alcune consegne di Gnl; infatti, tale circostanza non è indicativa del fatto che il Terminale possa fornire *“un contributo considerevole alla flessibilità del sistema”*, in quanto il Gnl rigassificato, essendo appunto funzionale alle attività di *commissioning* del Terminale, è stato acquistato dalla medesima OLT: non si tratta, quindi, di Gnl di operatori di mercato che hanno utilizzato l'infrastruttura per immettere gas nel sistema;
- analoga considerazione riguarda il fatto, anch'esso valorizzato nella citata nota del MSE, che il Terminale sia in grado di *“offrire in modo regolare una significativa capacità di rigassificazione di gnl per forniture spot”*; tale circostanza non costituisce un elemento decisivo per ritenere utile per il sistema la rinuncia all'esenzione da parte di OLT, in quanto, l'attuale normativa già consente al terminale in regime di esenzione di offrire a terzi capacità su base *spot* (sulla base di corrispettivi regolati dall'Autorità); ciò comporta che, qualora il titolare dell'esenzione non riesca a concludere contratti di importazione di lungo termine coerenti con la capacità esente, egli ha comunque la possibilità – senza dover rinunciare all'esenzione – di rilasciare la capacità esente e offrirla su base *spot* a terzi utenti;
- peraltro, le due circostanze sopra richiamate, sebbene non decisive ai fini di valutare positivamente l'istanza di OLT, tuttavia, non costituiscono neppure elementi ostativi, atteso che sono, appunto, poco rilevanti;
- assumono, invece, autonomo rilievo i vincoli tecnici del Terminale evidenziati dalla documentazione allora fornita da OLT e posti dall'Autorità a base del suo parere a favore del riconoscimento dell'esenzione per il 100% della capacità di rigassificazione, reso al MSE con la deliberazione PAS12/09; tali vincoli tecnici e poco rilevanti - riguardavano l'accessibilità del Terminale ai fini della scarica ed erano tali per cui *“il completo utilizzo della capacità di progetto ... è ottenibile unicamente attraverso la gestione coordinata della logistica relativa al complesso dei volumi”*, pena *“una riduzione dei quantitativi rigassificabili e il conseguente incremento del costo unitario del servizio”*;

- l'eventuale permanenza di tali vincoli tecnici potrebbe assumere rilievo nel caso in cui il Terminale fosse riconosciuto dal MSE quale infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza ai fini del citato comma 2.2 della deliberazione 272/2013/R/gas; in tale caso, infatti, poiché il Terminale beneficerebbe del fattore di garanzia, e poiché i predetti vincoli tecnici impedirebbero strutturalmente di conferire l'intera capacità, sarebbe altamente probabile l'attivazione del fattore di garanzia;
- pertanto, se così fosse, un'inefficienza tecnica del Terminale, dovuta al permanere dei predetti vincoli, potrebbe determinare un ricorso strutturale al fattore di garanzia con un conseguente onere improprio per il sistema; qualora, invece, il Terminale non fosse ammesso a beneficiare del fattore di garanzia, il rischio connesso a tale inefficienza rimarrebbe in carico a OLT;
- su tale aspetto problematico, tuttavia, la nota del 17 dicembre 2013 sembra dare conto del fatto che OLT abbia prodotto, con una lettera del 30 settembre 2013, documentazione che dimostrerebbe che i predetti vincoli sarebbero stati risolti, o comunque potrebbero essere agevolmente risolti qualora il Terminale fosse gestito in regime regolato;
- la predetta lettera è stata trasmessa all'Autorità in data 30 dicembre 2013 (prot. Autorità 371 dell'8 gennaio 2014), senza peraltro l'allegato studio (svolto da società di consulenza esperte nell'analisi di *business models* nel settore della rigassificazione), il quale dovrebbe individuare condizioni e accorgimenti implementativi che consentirebbero il superamento dei predetti vincoli tecnici; tuttavia, l'acquisizione e la valutazione di tale studio, da parte degli Uffici dell'Autorità, richiede tempi incompatibili sia con le esigenze di urgenza rappresentate dal MSE, sia col termine di 30 giorni entro il quale è stato richiesto all'Autorità di fornire il parere;
- a quest'ultimo riguardo, l'autorità competente a decidere sulle istanze di esenzione e su quelle di rinuncia, è il MSE e l'Autorità non ha motivi tecnici per contestare la valutazione nella responsabilità MSE.

**RITENUTO CHE:**

- a fronte della compiuta verifica, da parte del MSE, della documentazione di OLT sui vincoli tecnici del Terminale, che è, a suo dire, risolutivo dei medesimi, nulla osta all'accettazione dell'istanza di rinuncia all'esenzione;
- sia, pertanto, opportuno esprimere parere favorevole sulle considerazioni svolte nella nota del 17 dicembre 2013, pur coi limiti e nei termini sopra precisati;
- sia, infine, opportuno raccomandare al MSE, qualora ritenga che il Terminale sia una infrastruttura essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, di darne espressa indicazione nel provvedimento di accettazione dell'istanza di revoca di OLT

## **DELIBERA**

1. di esprimere, nei termini precisati in motivazione, parere favorevole sull'istanza di rinuncia all'esonazione, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 2004, n. 239;
2. di raccomandare al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora ritenga che il terminale della predetta società sia un'infrastruttura essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, a darne espressa indicazione nel provvedimento con cui eventualmente accetterà l'istanza di rinuncia di cui al punto 1;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*